



# **Convenzioni e collaborazioni scientifiche**

L'Istituto S. Lucia da molti anni ha sviluppato con Università, altri IRCCS e varie Istituzioni (italiane e straniere) accordi formali e informali di collaborazione. Di seguito ne vengono riprodotti alcuni stipulati nel corso del 2004.

Le principali collaborazioni scientifiche in atto sono con:

– Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina: Cattedre di Ematologia, Genetica Umana, Anatomia e Istologia Patologica, Neurologia, Radiologia, Urologia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Igiene e Medicina Preventiva, Chimica Biologica, Fisiologia applicata, Neurofisiopatologia, Biochimica Clinica, Dipartimento di Medicina Interna. Facoltà di Ingegneria: Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione.

– Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Medicina: Dipartimento di Scienze Neurologiche, IV Cattedra di Clinica Otorinolaringoiatrica, Istituto di Fisiologia Umana. Dipartimento di Genetica e Biologia Molecolare, Cattedra di Psicobiologia. Dipartimento di Psicologia. Scuola di Specializzazione in Neurologia. Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria. Dipartimento di Fisiologia Umana e Farmacologia.

– Terza Università degli Studi di Roma, Facoltà di Scienze della Formazione.

– Università di Torino, Facoltà di Medicina: Dipartimento di Neuroscienze.

– Università degli Studi di Milano-Bicocca: Dipartimento di Psicologia.

– Università degli Studi di Udine, Facoltà di Scienze della Formazione.

– Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina: Dipartimento di Scienze Chirurgiche.

– Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia: Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.

– Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma: Istituto di Neurologia.

– Libero Istituto Universitario Campus Biomedico.

– Università degli Studi di Brescia: Clinica Neurologica; Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie, Sezione di Farmacologia, Tossicologia e Terapia Sperimentale.

– Università degli Studi dell'Aquila: Dipartimento di Storia e Metodologie Comparative; Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica.

– Università degli Studi di Napoli Federico II: Dipartimento di Scienza delle Comunicazioni Umane.

– Università degli Studi di Camerino: Cattedra di Anatomia Umana, Istituto di Farmacologia, Farmacognosia e Tecnica Farmaceutica.

– Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM), Roma.

– University of California, San Diego (USA): Center for Research in Language.

– Harvard University, Cambridge (USA): Department of Psychology.

- Università di Witten Herdecke (Germania).
- Università di Innsbruck (Austria): Clinica Neurologica.
- Université de Toulouse – Le Mirail (Francia): Laboratoire Jacques Lordat.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Neuroscienze e Bioimmagini di Milano.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Psicologia, Istituto di Psicobiologia e Psicofarmacologia, Istituto di Elettronica dello Stato Solido, Istituto di Neurobiologia di Roma.
- Istituto Superiore di Sanità.
- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
- Istituto Nazionale della Nutrizione.
- Istituto di Scienza dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
- ENEA Settore Robotica, Informatica Avanzata e Metodologia dell'Ingegneria del Dipartimento Innovazione; Servizio Centralizzato Informatica e Reti (INFO).
- IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia.
- IRCCS Fondazione C. Mondino.
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma.
- Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.
- Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma.
- ASL 1 Umbria (Città di Castello – Perugia).
- ASL Frosinone.
- Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi” di Milano.
- Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza: Direzione Centrale di Sanità.
- Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l'Action, CNRS – Collège de France.
- IKN (Institute für Klinische Neurochirurgie).
- Centro Internacional de Restauracion Neurologica CIREN – Habana (Cuba).
- Centro Nacional de Rehabilitacion “ Julio Díaz ” – Habana (Cuba).
- IWBF (International Wheelchair Basketball Federation).
- Associazione Stampa Medica Italiana (ASMI).
- Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione (AITR).
- Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali (AITO).
- Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti: ITAB (Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche).

- Max Planck Institute for Biophysical Chemistry: Department of Cellular Biochemistry.
- Universitat Politècnica de Catalunya: Department de Llenguatges i Sistemes Informàtics.
- Massachusetts Institute of Technology (MIT): Laboratory of Motor Control of the Department of Brain and Cognitive Sciences.
- Cuban Neuroscience Center (CNC).
- European Brain Research Institute (EBRI).
- Heinrich Heine University of Dusseldorf (Germania): Istituto di anatomia.

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

l'**Università degli Studi di Roma Tor Vergata** – Dipartimento di Medicina Interna, in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma, il 30/5/41, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione

E

la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata "Fondazione", Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosola (AN) il 4/2/1921, per la sua carica domiciliata presso la sede del S. Lucia.

PREMESSO

- che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò della Fondazione e dell'Università, in particolare per quanto riguarda le linee di ricerca: Biochimica Clinica delle malattie Neurodegenerative;
- che le linee di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e l'Università.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della *Biochimica Clinica delle Malattie Neurodegenerative*, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per i periodi di frequenza prestabilita.

ART. 2

Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per la *Fondazione*: Prof. Giorgio Bernardi;
- per l'*Università*: Prof. Giorgio Federici.

### ART. 3

Le parti si impegnano a mantenere i contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambi i contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

### ART. 4

I diritti sulle cognizioni ed i brevetti risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono in ugual misura ad ambedue i contraenti. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dall'art. 7 della L. 18 ottobre 2001 n. 383.

In ogni caso le parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente protocollo.

### ART. 5

Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza.

In particolare i costi e le spese a carico dell'Università graveranno sui fondi del Dipartimento di Medicina Interna.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

### ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti contraenti. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di sei mesi.

### ART. 7

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione in via esclusiva il Foro di Roma.

### ART. 8

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

ART. 9

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università.

ART. 10

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/86. Le spese di bollo sono a carico della Fondazione. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Roma, 7 Gennaio 2004

Per l'Università di Roma Tor Vergata  
*Il Rettore*  
Prof. Alessandro Finazzi Agrò

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

La **Fondazione S. Maugeri**, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS e l'**Istituto Santa Lucia**, IRCCS, intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica.

Le aree di cooperazione riguardano programmi e attività in grado di sviluppare interazioni scientifiche tra le due Istituzioni.

Le attività includono, tra l'altro:

- Progetti di ricerca e pubblicazioni svolti in comune.
- Scambio di pubblicazioni, materiali e informazioni.
- Convegni, Conferenze, Workshops.
- Programmi speciali a breve termine e visite.

Allo scopo di favorire le attività succitate, le due Istituzioni mettono a disposizione strutture, attrezzature e personale di ricerca.

I relativi costi sono sostenuti dalle due Istituzioni, ognuna per la parte di competenza a valere sui propri bilanci.

In tema di sicurezza sui posti di lavoro ogni istituzione provvede alla formazione ed informazione del proprio personale.

In caso di frequenza presso l'altra Istituzione detto personale riceve, da parte dell'Ente ospitante, adeguata formazione ed informazione circa proprie procedure e rischi specifici.

L'accordo ha durata di cinque anni a decorrere da 1/4/2004 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non pervenga entro 6 mesi dalla scadenza disdetta di una delle parti.

Pavia, 10 Marzo 2004

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Direttore Generale*  
Luigi Amadio  
*Il Direttore Scientifico*  
Carlo Caltagirone

Per la Fondazione S. Maugeri  
*Il Presidente*  
Umberto Maugeri  
*Il Direttore Scientifico*  
Marcello Imbriani

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

il **Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi”**, in prosieguo denominato “Centro Fermi”, con sede in Roma, c/o Compendio Viminale, C.F. 97214300580, rappresentato dal Presidente, Professore Antonino Zichichi, nato a Trapani il 15/10/1929, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Centro, autorizzato alla stipula del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/4/2004 con delibera n. 18/04

E

la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata “Fondazione”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ardeatina n. 306, C.F. 97138260589, rappresentata dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosora (AN) il 4/7/1921, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione, autorizzata alla stipula dal Consiglio di Amministrazione.

VISTA la legge 15 Marzo 1999, n. 62 che prevede la trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (Centro E. Fermi);

VISTO il Decreto n. 59/2000 e s.m.e.i., pubblicato sulla G.U. n. 63 del 16/3/2000, con cui è stato adottato il regolamento recante l'istituzione del Centro E. Fermi;

VISTO l'Art. 1, comma 3 del predetto Decreto n. 59/2000 ai sensi del quale all'attività dell'Ente concorrono, tramite rapporto convenzionale, con apporto scientifico e con eventuali contributi finanziari, le Università ed Istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere;

VISTO il Decreto Interministeriale del 7/8/1992 ai sensi del quale è stato riconosciuto carattere di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico alla Fondazione Santa Lucia;

### PREMESSO CHE

- il Piano Triennale 2004/2006 del Centro Fermi ha individuato le Linee Guida delle attività scientifiche e culturali per il miglior conseguimento delle finalità che il Centro Fermi è chiamato a perseguire, ai sensi dell'art. 2 del decreto 5 gennaio 2000, n. 59;
- nell'ambito del predetto Piano, il Centro Fermi e la Fondazione intendono collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, allo svolgimento di attività di ricerca su temi di comune interesse;
- la Fondazione dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca proposti da Centro Fermi;

## CONSIDERATO CHE

l'interazione culturale ed operativa tra il Centro Fermi e la Fondazione, i quali possiedono - ognuno nei propri specifici settori - significative competenze, potrà comportare vantaggi per lo sviluppo della ricerca, così come previsto dalla Legge Istitutiva del Centro n. 59/2000.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – *Oggetto*

Le attività di cui alle premesse, che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione, riguardano il Centro Fermi, la Fondazione ed i suoi eventuali Centri di ricerca, di eccellenza e altre analoghe strutture della Fondazione nei termini ed alle condizioni più particolarmente di seguito specificate.

### ART. 2 – *Scopo*

Scopo della Convenzione è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il Centro Fermi e presso la Fondazione per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifica, tecnica e di formazione.

### ART. 3 – *Normativa applicabile*

L'articolazione della presente Convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute nella Legge 15/3/1999 n. 62, nel D.M. 5/1/2000 n. 59 istitutivo del Centro Fermi, nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato dal Centro Fermi ai sensi del D.M. 59/2000, aggiornato ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 127/2003, nonché nella Legge 21/2/80 n. 28, nel D.P.R. 11/7/80 n. 382, nel Decreto Interministeriale del 7/8/1992 di riconoscimento del carattere di IRCCS della Fondazione Santa Lucia.

I contraenti concorderanno le forme per i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso delle attività conseguenti alla presente Convenzione.

### ART. 4 – *Attività e tematiche*

Possono formare oggetto delle attività previste dalla presente Convenzione le tematiche di interesse comune per il Centro Fermi e per la Fondazione, di carattere sia teorico sia sperimentale.

Le aree identificate di comune interesse troveranno definizione in Convenzioni specifiche fra il Centro Fermi e la Fondazione, i suoi eventuali Centri di ricerca, i Centri di eccellenza e altre analoghe strutture equivalenti della Fondazione.

Sin da ora si individua "*Risonanza Magnetica Nucleare e Applicazioni allo Studio della Funzione Cerebrale*" come primo tema di collaborazione tra il Centro Fermi e la Fondazione.

#### ART. 5 – *Attività di ricerca e apparecchiature*

Il Centro Fermi potrà affidare alla Fondazione attività di ricerca su temi di proprio interesse, anche richiedendo l'impiego di apparecchiature di proprietà della Fondazione; in caso di apparecchiature di proprietà del Centro Fermi, queste saranno concesse in uso alla Fondazione, per la durata della ricerca.

#### ART. 6 – *Conferenze - Stages*

Il Centro Fermi e la Fondazione forniscono la propria disponibilità a promuovere:

- a) conferenze illustrative delle attività svolte;
- b) stages didattici volti all'approfondimento di aspetti tecnico-scientifici.

Tali attività si potranno svolgere presso le sedi del Centro Fermi e/o della Fondazione e saranno regolate ciascuna da apposito contratto.

#### ART. 7 – *Rapporti con il personale*

Ai fini della presente Convenzione, i due contraenti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui agli artt. precedenti. In ogni modo, con riferimento alla legislazione vigente, l'Ente ospitante provvederà alla formazione ed informazione sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici nei confronti dei frequentatori; saranno a carico della struttura di provenienza degli stessi i rimanenti obblighi in tema di sicurezza sui posti di lavoro.

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

#### ART. 8 – *Progetti*

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei, al fine di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziari dall'esterno.

#### ART. 9 – *Commissione congiunta*

Le attività di cui al precedente articolo da proporre ai rispettivi organi decisionali saranno concordate preventivamente dalle parti, previo esame di una commissione congiunta Centro Fermi - Fondazione, composta paritetivamente, da due membri delegati allo scopo da ciascuna parte.

Tali attività saranno regolate da appositi atti (convenzioni specifiche, contratti di studio, studi congiunti, ecc.) che, tenendo conto delle particolari funzioni della Fondazione e del Centro Fermi, disciplineranno le modalità di attuazione.

ART. 10 – *Durata*

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data di stipula e può essere soggetta a proroga e/o rinnovata, salvo quanto previsto dal successivo Art. 11.

ART. 11 – *Recesso*

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 12 – *Responsabilità Civile*

La responsabilità civile formerà oggetto di specifica formulazione nei singoli atti contrattuali della presente Convenzione.

ART. 13 – *Pubblicazioni*

Il Centro Fermi e la Fondazione si riservano il diritto di salvaguardare il livello scientifico delle pubblicazioni dei risultati delle ricerche.

ART. 14 – *Definizione delle controversie*

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione che non sia possibile definire in via amichevole, saranno definite per il tramite del MIUR.

ART. 15 – *Registrazione*

Il presente atto redatto in bollo in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/4/1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Roma, 27 Aprile 2004

Per il Museo Storico della Fisica  
e Centro Studi e Ricerche "E. Fermi"  
*Il Presidente*  
Prof. Antonino Zichichi

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

## CONVENZIONE

TRA

**l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana**, in prosieguo denominata "I.Z.S.L.T.", in persona del Direttore Generale dr. Nazareno Renzo Brizioli, nato a Todi (PG) l'8/7/1943, per la sua carica ed ai fini del presente atto domiciliato in Roma, Via Appia Nuova 1411;

E

la **Fondazione Santa Lucia**, in persona del Direttore Generale dr. Luigi Amadio, nato a Roma, il 4/6/1947, per la sua carica ed ai fini del presente atto domiciliato in Roma, Via Ardeatina, 306.

PREMESSO

- che l'I.Z.S.L.T. istituito con la legge del 23 giugno 1970, n. 503, "Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici", è un ente sanitario di diritto pubblico, che ha tra i compiti istituzionali quello di effettuare attività di ricerca in connessione anche con istituzioni nazionali ed internazionali sia pubbliche che private (decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), di operare nel settore dell'igiene degli alimenti, della sanità pubblica veterinaria e dell'epidemiologia, di produrre presidi immunizzanti, di provvedere alla formazione di operatori sanitari;
- che la Fondazione Santa Lucia ha per sua finalità di contribuire allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica, con particolare riguardo al campo della neuropatologia;
- che è obiettivo comune dei due Enti sopra menzionati di instaurare un rapporto sinergico tra organismi che operano in campo scientifico al fine di stipulare un accordo di collaborazione per la ricerca, la sperimentazione e la formazione biomedico - veterinaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ART. 2

I contenuti del presente accordo riflettono gli obiettivi istituzionali perseguiti dagli Enti stipulanti il presente accordo. I contraenti concorderanno i necessari adeguamenti ed integrazioni in base alle disposizioni legislative che dovessero sopravvenire nel corso della durata dell'accordo.

### ART. 3

Nell'ambito delle finalità del presente accordo indicate in premessa, le parti concordano di collaborare allo scopo di favorire forme di cooperazione focalizzate al raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree di attività di ricerca e formazione, con particolare riferimento a:

- sviluppo di studi nel campo della neuropatologia comparata, con particolare riguardo all'implementazione di nuove metodiche diagnostiche, con scambio di materiale biologico, utile per lo svolgimento dei progetti scientifici di collaborazione;
- progettazione di protocolli di studio incentrati sulla trasferibilità all'uomo dei dati ottenuti da studi sulla neuropatologia animale.

### ART. 4

Per lo svolgimento delle attività di collaborazione scientifica e di ricerca e delle attività didattico-formative, l'I.Z.S.L.T. e la Fondazione Santa Lucia si impegnano a garantire la disponibilità di strutture ed attrezzature, che saranno ritenute idonee dalle parti al fine di consentire lo svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità, oggetto del presente accordo.

### ART. 5

Le attività di collaborazione di comune interesse sono concordate e coordinate dalle parti tramite la costituzione di un comitato scientifico, composto da quattro membri (due per ogni parte contraente il presente accordo), che nomineranno nel loro ambito il presidente. Il comitato ha il compito di:

- acquisire le proposte di attività di ricerca, promuoverne il coordinamento, individuare eventuali nuovi settori di collaborazione rispetto a quelli già oggetto del presente accordo;
- indire riunioni del personale dell'I.Z.S.L.T. e della Fondazione Santa Lucia direttamente responsabile sulle singole linee di ricerca per definire i programmi di attività;
- verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle ricerche;
- identificare le fonti di finanziamento e le modalità di attivazione di borse di studio o contratti per personale non di ruolo necessario allo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

### ART. 6

Al personale dell'I.Z.S.L.T. e della Fondazione Santa Lucia potranno essere affidati incarichi in corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale nei settori di loro competenza.

Per lo sviluppo delle attività disciplinate dal presente accordo, gli Enti potranno avvalersi di personale strutturato e non, di provata esperienza, appartenente ad istituzioni pubbliche, enti e società private.

Le attività svolte per conto terzi dovranno essere realizzate in accordo con i regolamenti e le procedure delle rispettive amministrazioni.

#### ART. 7

Ciascun Ente si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza. Allo stesso modo ciascun Ente già impegnato nella formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza sui posti di lavoro, sarà responsabile, in caso di frequenza presso la propria sede di personale dell'altro Ente, dell'informazione a favore di detto personale circa rischi specifici e procedure vigenti al proprio interno.

#### ART. 8

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

#### ART. 9

Gli enti potranno fare ricorso a finanziamenti provenienti dalla partecipazione a progetti nazionali, europei ed internazionali, da istituzioni pubbliche e non, e da società private.

Il presente accordo di collaborazione non prevede alcun contributo economico a carico degli Enti sottoscrittori.

#### ART. 10

I risultati scientifici delle attività, ivi compresi i diritti derivanti da brevettabilità di invenzioni e/o scoperte, così come oneri per le stesse, saranno di proprietà od a carico delle parti che avranno partecipato alla ricerca e per la quota percentuale di partecipazione alla stessa.

#### ART. 11

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Roma.

#### ART. 12

Il presente accordo avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tre mesi prima della data di scadenza previa approvazione dei rispettivi organi competenti. Le parti potranno recedere

dal presente accordo previa disdetta da comunicare a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 13

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a totale carico e spese della parte richiedente.

Roma, 23 Marzo 2004

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
Lazio e Toscana  
*Il Direttore Generale*  
Dr. Nazareno Renzo Brizioli

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Direttore Generale*  
Dr. Luigi Amadio

## LETTERA DI INTENTI

### PREMESSA

L'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, di seguito indicato come ENEA e la **Fondazione Santa Lucia**, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito indicato come Fondazione, svolgono da tempo attività di collaborazione scientifica nell'ambito delle nuove tecnologie per lo sviluppo di programmi ed operatività nel campo della riabilitazione neuromotoria e cognitiva. Questo anche attraverso specifiche convenzioni nell'ambito di particolari progetti che hanno previsto l'impiego di risorse strutturali, strumentali ed umane e che negli anni si sono concretizzati in risultati tangibili ad esempio con l'uso delle realtà virtuali per l'analisi dei processi cognitivi alla base dell'orientamento spaziale. Il presente accordo tra il Servizio Centralizzato Informatica e Reti (INFO) dell'ENEA e la Fondazione Santa Lucia si pone nella prospettiva di un ulteriore sviluppo di tale cooperazione per la progettazione, sperimentazione e realizzazione di sistemi innovativi in riabilitazione neuromotoria.

### PRESUPPOSTI

Il gruppo ENEA/INFO di Frascati vanta una consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi basati su tecnologie innovative, in particolare nello sviluppo di sistemi di controllo di robot con "capacità riflessiva".

La Fondazione Santa Lucia opera nel settore della riabilitazione neuromotoria, particolarmente in quadri patologici quali: lesioni midollari, traumatiche e degenerative; postumi di coma traumatico e non; postumi di patologie cerebrovascolari quali emiplegie/emiparesi; disturbi della coordinazione motoria; disturbi del linguaggio e deficit neuropsicologici; postumi di amputazione di arti; sclerosi multipla; ecc.

Nell'ambito delle rispettive iniziative programmatiche ed alla luce degli interessi comuni, appare proficuo ed opportuno stabilire una prima forma di accordo e le relative modalità operative.

### MODALITÀ DELL'ACCORDO

#### **Durata dell'accordo e soggetti partecipanti**

L'accordo di collaborazione avrà una durata inizialmente prevista in 24 mesi e sarà rinnovato su proposta dei Responsabili dell'accordo, designati da ENEA e Fondazione, rispettivamente nelle persone di:

- Antonio Botticelli, ENEA/INFO
- Prof. Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico Fondazione Santa Lucia.

I Responsabili dell'accordo si faranno carico di:

- definire e pianificare le attività di interesse comune;
- stabilire e mantenere tra le due strutture rapporti utili allo svolgimento dello stesso;

- monitorarne periodicamente lo stato di attuazione;
- attivare le rispettive parti per lo svolgimento delle azioni concordate e la realizzazione dei programmi concordati.

Per conto della Fondazione partecipano, in accordo con la Direzione Scientifica, le seguenti Unità:

*Unità Operativa A* - Direttore Dr. Marco Molinari

*Unità Operativa B* - Direttore Dr.ssa Rita Formisano

*Unità Operativa D* - Direttore Dr. Marco Traballesi

### **Pianificazione delle attività**

Le tematiche progettuali individuate per ogni singola Unità Operativa sono le seguenti:

#### *Unità Operativa A*

Redazione di un progetto di ricerca per la realizzazione di un sistema di teleriabilitazione che consenta di gestire off-line gli aspetti inerenti la valutazione del guadagno della riabilitazione, condotta all'interno della struttura ospedaliera su pazienti con deficit motori di differente natura (ortopedica, neurologica, ecc.). Nel progetto saranno inseriti alcuni cicli terapeutici da effettuare su pazienti dotati di attrezzature realizzate ad hoc.

#### *Unità Operativa B*

Redazione di un progetto di ricerca che, tramite l'utilizzo di opportuni e innovativi metodi diagnostici e di analisi, conduca alla ricostruzione degli effettivi percorsi dei segnali neurologici all'interno del sistema nervoso, per verificarne la progressiva attivazione. Il progetto di ricerca partirà dalla verifica dell'eccitazione di sensori esterni (es. occhio) e dei relativi circuiti periferici, proseguendo nell'analisi degli strati più interni e l'eventuale attivazione delle fasce muscolari.

#### *Unità operativa D*

Redazione di un progetto di ricerca, finalizzato alla realizzazione di un sistema autoregolante per la corretta distribuzione delle pressioni tra il moncone di un amputato di coscia e l'invaso della protesi durante il movimento. Il sistema è mirato a ridurre il dolore ed il rigetto volontario della protesi da parte del soggetto amputato: Protesi Adattiva Antidolore.

Sarà cura dei Responsabili indicati da ENEA e Fondazione pianificare di volta in volta le azioni e gli obiettivi che i componenti della partnership dovranno raggiungere.

### **Risorse**

Il personale, le competenze e le attrezzature che ciascuno metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività concordate, saranno definiti di

volta in volta dai Responsabili e saranno indicati nel piano di lavoro. La presente lettera di intenti non prevede, per il momento, assunzione di impegni economici sia da parte ENEA, sia da parte Fondazione; eventuali impegni in tal senso saranno oggetto di accordi successivi. Gli stessi prevedranno anche di volta in volta le competenze e le procedure in tema di sicurezza sui posti di lavoro ai sensi della normativa vigente.

Le iniziative che dovessero prevedere impegni finanziari da parte di uno o di ambedue gli Enti saranno soggette all'iter decisionale ed alle relative procedure previste dalla prassi vigente in quel momento all'interno di ognuno degli stessi.

### **Vincoli**

I risultati parziali e/o finali della collaborazione risulteranno di proprietà comune ENEA-Fondazione e, nel caso di eventuale divulgazione e/o utilizzo industriale o commerciale, le parti si impegnano sin da ora alla formalizzazione di un apposito accordo. Le due parti sono vincolate alla riservatezza riguardo alle informazioni raccolte o alla documentazione acquisita o prodotta nell'ambito dell'accordo di collaborazione. L'inserimento o la partecipazione di terzi nell'ambito dell'accordo, se non esplicitamente previsto dall'accordo stesso, dovranno essere preventivamente soggetti all'approvazione delle due parti.

Al fine di conseguire gli obiettivi individuati e definiti nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a promuovere tutte le ulteriori iniziative che si rendessero necessarie, compresa la stipula di nuovi accordi o la definizione di specifiche forme contrattuali.

Roma, 12 Maggio 2004

Per l'ENEA  
*Il Direttore*  
Ing. Sandro Taglienti

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Direttore Generale*  
Dr. Luigi Amadio

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata “Fondazione”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosora (AN) il 4/9/1921, per la sua carica domiciliata presso la sede del S. Lucia

E

la **Azienda Sanitaria Locale 1 Umbria**, di seguito denominata “ASL 1”, con sede in Città di Castello (PG), Via Engels, rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Vincenzo Panella, nato ad Atena Lucana (SA), per la sua carica domiciliata presso la sede ASL1 Umbria.

PREMESSO

- che è nell’interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell’aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l’interesse a ciò della Fondazione e dell’ASL1;
- che le linee di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione ed il Dipartimento Salute Mentale dell’ASL1.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l’obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo di ricerca neuropsichiatrico, anche tramite periodici incontri da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonchè lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabilita.

ART. 2

Responsabili scientifici dell’accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- *per la Fondazione*: Prof. Carlo Caltagirone;
- *per la ASL1 Umbria*: Prof. Fabrizio Ciappi.

ART. 3

Le parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambe le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

ART. 4

Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

ART. 5

Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di Legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

L'ente ospitante è peraltro tenuto alla informazione relativa a specifiche procedure e ad eventuali rischi elettivi della propria struttura.

ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di nove anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti contraenti. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di sei mesi.

Roma, 16 Settembre 2004

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

Per la ASL1 Umbria  
*Il Direttore Generale*  
Dr. Vincenzo Panella

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata “Fondazione”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosora (An) il 4/9/1921, per la sua carica domiciliata presso la sede del S. Lucia

E

il **Dipartimento di Fisiologia Umana e Farmacologia Università di Roma La Sapienza** di seguito denominato “Dipartimento-FUFA”, con sede in Roma, P.le A. Moro 5, 00185 Roma, rappresentato dal Direttore Prof. Pietro Melchiorri, nato a Roma il 14/11/35, per la sua carica domiciliato presso la sede di Roma La Sapienza.

PREMESSO

- che è nell’interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell’aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l’interesse a ciò della Fondazione e del Dipartimento-FUFA, in particolare per quanto riguarda le seguenti linee di ricerca:
  - ruolo di citochine e neurotrofine in modelli di ischemia acuta;
  - ruolo funzionale dei recettori nicotinici neuronali nel dolore periferico in modelli animali;
  - studio delle funzioni cognitive motorie nei primati;
- che le linee di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione ed il Dipartimento-FUFA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l’obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della *neurofisiopatologia*, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili

scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabilita.

#### ART. 2

Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- *per la Fondazione*: Prof. Francesco Lacquaniti;
- *per il Dipartimento di Neuroscienze*: Professori Fabrizio Eusebi e Roberto Caminiti, Dottori Cristina Limatola e Sergio Fucile.

#### ART. 3

Le parti si impegnano a mantenere i contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambi i contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

#### ART. 4

Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

#### ART. 5

Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

#### ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti contraenti. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di tre mesi.

#### ART. 7

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio

di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro od il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma, 27 Ottobre 2004

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

Per il Dipartimento-FUFA  
*Il Responsabile*  
Prof. Pietro Melchiorri

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

**l'Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. 12621510154, in persona del Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, nato a Roma il 13/8/1939, autorizzato alla stipula della presente con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2004 (di seguito denominata Università)

E

**l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS - Fondazione Santa Lucia** di Roma, con sede in Roma, via Ardeatina 306, C.F. 05692831000 rappresentato dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosora (AN) il 4/9/1921, (di seguito denominato IRCCS).

PREMESSO

- che l'IRCCS, in particolare per esso il Laboratorio di Neuroimmagini, svolge attività di ricerca nel campo delle neuroscienze cognitive e delle neuroimmagini funzionali con Risonanza Magnetica ad alto campo (3 Tesla);
- che l'Università, in particolare per essa il Dipartimento di Psicologia, svolge attività di ricerca nel campo delle neuroscienze cognitive ivi incluso il campo delle neuroimmagini funzionali;
- che l'IRCCS e l'Università intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di ricerca nei sudetti campi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – *Oggetto*

L'Università e l'IRCCS convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore delle Neuroimmagini funzionali (studi di attivazione cerebrale con risonanza magnetica funzionale). Le neuroimmagini funzionali con tecnica di Risonanza Magnetica permettono di valutare in maniera non invasiva l'attivazione cerebrale associata all'esecuzione di Compiti motori e cognitivi e, quindi, di mappare l'organizzazione cerebrale delle facoltà mentali e neurofisiologiche di base in soggetti normali o in pazienti con patologia cerebrale. Gli studi di neuroimmagine con tecnica di risonanza magnetica funzionale hanno la finalità principale di caratterizzare le basi neurali delle funzioni neurofisiologiche/cognitive normali, registrando l'attivazione corticale nella forma di cambiamenti della perfusione cerebrale. Tali studi sperimentali rappresentano parte fondamentale per lo sviluppo di nuove tecniche di neuroimmagini funzionali con potenziali risvolti applicativi clinici. Inoltre, la raccolta di dati normativi in diversi laboratori sul territorio nazionale

permetterà di confrontare l'organizzazione anatomo-funzionale di pazienti con quella della popolazione normale. Lo studio della neurofisiologia normale garantisce la trasferibilità della ricerca clinica alla pratica diagnostica.

#### ART. 2 – Responsabili della collaborazione

L'Università indica quale proprio responsabile della collaborazione Eraldo Paulesu, Professore Straordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica. L'IRCCS indica quale responsabile della collaborazione il Dr. Emiliano Macaluso, Direttore Esecutivo del Laboratorio di Neuroimmagini. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

#### ART. 3 – Modalità della collaborazione scientifica, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

La collaborazione scientifica tra l'IRCCS e l'Università è regolata da protocolli di ricerca scritti, co-firmati dai responsabili della collaborazione. Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione l'IRCCS e l'Università metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale necessario allo svolgimento dei progetti di collaborazione fra le due Unità. I suddetti progetti saranno sottoposti al vaglio del Comitato Etico dell'IRCCS dove, in particolare, avrà luogo la sperimentazione con fMRI.

#### ART. 4 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca prodotti dalla collaborazione sono di proprietà dei contraenti. Le pubblicazioni scientifiche citeranno che sono scaturite dalla collaborazione fra i due contraenti e includono di norma membri di entrambi gli Enti contraenti. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati. I contraenti si impegnano a non utilizzare i nomi e i loghi delle parti se non dopo specifici accordi tra i responsabili scientifici indicati dalle parti.

#### ART. 5 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nell'attività in oggetto della presente convenzione. L'IRCCS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività. Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza. La sorveglianza sanitaria rimane comunque a carico della parte di provenienza di detto personale.

*ART. 6 – Durata della convenzione*

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipula, avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Al termine della convenzione, l'Università e l'IRCCS redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente prima della scadenza naturale; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

*ART. 7 – Trattamento dei dati personali*

L'Università e l'IRCCS provvedono al trattamento e alla gestione dei dati personali secondo le normative in vigore (D.Lgs. n. 196 del 2003).

*ART. 8 – Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Milano.

*ART. 9 – Registrazione e spese*

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 DPR n. 131/1986.

Milano, 16 Novembre 2004

Per l'Università di Milano-Bicocca  
*Il Magnifico Rettore*  
Prof. Marcello Fontanesi

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la **Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza**, con sede in Roma P.zza Vittorio Emanuele II n. 13, 0018 - C.F. 80202230589, – rappresentata dal Direttore Centrale di Sanità Prof. Giuseppe Alberto Mantineo

E

la **Fondazione Santa Lucia**, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (in seguito denominato IRCCS) C.F. 97138260589 con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentata dal Presidente Albina Brutti.

PREMESSO CHE

- la normativa sulle nuove modalità di finanziamento dell’assistenza ospedaliera (legge 502/92 e successivi decreti modificativi ed applicativi), opera una distinzione fra strutture deputate al ricovero dei pazienti in fase acuta e strutture di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie e che la citata normativa garantisce, attraverso l’integrazione delle unità operative per acuti con quelle per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, anche afferenti a diversi presidi ospedalieri, la necessaria continuità assistenziale al paziente;
- l’IRCCS svolge attività di assistenza, ricerca e formazione nel campo medico - scientifico ed è disponibile a collaborare con la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a programmi finalizzati alla medesima attività;
- è interesse della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza avviare contatti con Enti esterni al fine di sviluppare collaborazioni nell’assistenza sanitaria al personale in servizio, in seguito denominati pazienti;
- è nell’interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare una collaborazione nel campo dell’assistenza, della ricerca scientifica e della didattica.

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE  
A VALERE TRA LO STESSO IRCCS ED I SINGOLI INTERESSATI  
CHE INTENDANO USUFRUIRNE

ART. 1

I pazienti acuti appartenenti alla Polizia di Stato trattati nelle strutture assistenziali del S.S.N., nei quali, superata la fase di acuzie, sia riconosciuta la necessità di interventi riabilitativi, hanno prelazione per il trasferimento presso l’IRCCS.

## ART. 2

La necessità dell'intervento riabilitativo che riguarda i postumi invalidanti di patologie che compromettono il sistema motorio è stabilita dal Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di concerto con la Direzione Sanitaria dell'IRCCS.

## ART. 3

Ogni paziente, ricoverato presso le strutture assistenziali del SSN, e valutato idoneo al trasferimento, sarà informato della possibilità di ottenere un trattamento riabilitativo presso l'IRCCS. Il consenso del paziente dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

La richiesta di ricovero presso l'IRCCS sarà formalizzata a cura della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai Servizi Socio Sanitari dell'IRCCS.

La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Direzione Sanitaria dell'IRCCS, cureranno gli atti relativi al trasferimento del paziente, dandone comunicazione al paziente stesso ed ai suoi familiari.

## ART. 4

Al termine del periodo di assistenza ricevuta presso l'IRCCS i pazienti, in caso di bisogno, potranno accedere al trattamento ambulatoriale o in day hospital assicurato dallo stesso IRCCS. I pazienti potranno usufruire liberamente di tutte le prestazioni (ricovero, trattamento ambulatoriale, day hospital) in regime di convenzione con il SSN.

## ART. 5

Al fine di valutare i risultati della convenzione, il Gruppo di Valutazione (composto dal Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Direttore Sanitario dell'IRCCS, da due medici fiduciari - uno della Polizia di Stato ed uno dell'IRCCS) si riunirà con cadenza almeno trimestrale.

Dei risultati ottenuti e del parere espresso dal Gruppo di Valutazione verrà data comunicazione al Sig. Capo della Polizia ed al Direttore Generale dell'IRCCS.

## ART. 6

L'IRCCS si impegna a dare la prelazione alla Polizia di Stato per un numero di 20 posti letto per pazienti da trasferire per la riabilitazione e dichiara la disponibilità ad aumentare eventualmente il numero dei letti a disposizione del personale della Polizia di Stato.

ART. 7

In casi particolari, la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza potrà richiedere all'IRCCS. di far eseguire dai suoi specialisti, in Italia o all'estero, visite e/o accertamenti intesi a valutare la prognosi riabilitativa e le concrete possibilità di trattamento di dipendenti della Polizia di Stato.

L'IRCCS, ove concordi sulla opportunità dell'iniziativa, designerà lo/gli specialisti idonei all'espletamento del fine predetto, comunicando tempestivamente i tempi e i modi di attuazione dell'iniziativa.

In relazione a quanto precede, saranno preventivamente concordati, di volta in volta, fra i due Enti l'entità degli onorari e dei rimborsi di spesa necessari.

ART. 8

L'IRCCS si impegna a riservare, in occasione di corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento dallo stesso organizzati, un adeguato numero di posti a favore del personale dei ruoli professionali e tecnici del settore sanitario della Polizia di Stato, il quale potrà partecipare ai predetti corsi sottoscrivendo iscrizioni il cui eventuale onere finanziario dovrà essere concordato di volta in volta.

Il personale medico della Polizia di Stato, inoltre, previ accordi tra i due Enti, potrà assumere anche incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, nell'ambito di corsi organizzati o promossi dall'IRCCS.

Roma, 24 Novembre 2004

Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
*Il Direttore Centrale di Sanità*  
Prof. Giuseppe Alberto Mantineo

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata “Fondazione”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosora (AN) il 4/9/1921, per la sua carica domiciliata presso la sede del S. Lucia,

E

la **ASL di Frosinone**, di seguito denominata “ASL FR”, con sede in Frosinone, Via A. Fabi, rappresentata dal Dr. Carlo Mirabella, nato a Roma, il 29/01/1950, per la sua carica domiciliato presso la sede della ASL Frosinone.

PREMESSO

- che è nell’interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell’aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l’interesse a ciò della Fondazione e della ASL Frosinone, in particolare per quanto riguarda le seguenti linee di ricerca:
  - valutazione clinica e patogenetica dei disturbi neuropsichiatrici,
  - valutazione clinica e patogenetica delle demenze,
  - formazione e aggiornamento in campo neuropsichiatrico,
- che le linee di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e la ASL di Frosinone.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l’obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo delle Neuroscienze e della Neuropsichiatria, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati.

ART. 2

Responsabili scientifici dell’accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per la *Fondazione*: Prof. Carlo Caltagirone, Dr. Gianfranco Spalletta;
- per la *ASL Frosinone*: Dr.ssa Giuseppina Bonaviri.

ART. 3

Le parti si impegnano a mantenere i contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambe le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

ART. 4

Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

ART. 5

Ciascuna parte si farà carico delle spese inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca di propria competenza.

Allo stesso modo, ciascuna parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni.

ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, in assenza di preavviso di rescissione di una delle due parti contraenti da presentare almeno sei mesi prima della scadenza annuale.

ART. 7

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro od il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

Roma, 14 Dicembre 2004

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

Per la ASL Frosinone  
*Il Direttore Generale*  
Dr. Carlo Mirabella

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

la **Fondazione Santa Lucia**, di seguito denominata “Fondazione”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306, rappresentato dal Presidente Albina Brutti, nata a Rosora (AN) il 4/9/1921, per la sua carica domiciliata presso la sede della Fondazione;

E

la **Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Udine**, di seguito denominata “Facoltà”, con sede legale in Udine, Via Palladio n. 8 (C.F. 80014550307), rappresentato dal Preside della Facoltà Prof. Franco Fabbro, nato a Pozzuolo del Friuli (UD), l’ 8/12/1956, per la sua carica domiciliato presso la sede della Facoltà.

PREMESSO

- che è nell’interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della ricerca, dell’aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l’interesse a ciò della Fondazione e della Facoltà, in particolare per quanto riguarda le linee di ricerca:
  - sviluppo del linguaggio;
  - aspetti pragmatici della comunicazione;
  - disabilità evolutive o acquisite;
- che le linee di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso la Fondazione e la Facoltà.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l’obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della Fisiologia BIO/09 Psicologia fisiologica, anche tramite periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonchè lo scambio reciproco di personale per periodi di frequenza prestabilita.

## ART. 2

Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- *per la Fondazione*: Prof. Carlo Caltagirone (Direttore Scientifico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S. Lucia);
- *per la Facoltà*: Prof. Franco Fabbro (Preside della Facoltà di Scienze della Formazione).

## ART. 3

Le parti si impegnano a mantenere i contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

Le pubblicazioni e la partecipazione a Congressi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambe le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

## ART. 4

Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

## ART. 5

La Fondazione, contribuirà con un finanziamento di € 18.000,00 (diciottomila) per sviluppare una collaborazione nel campo della ricerca, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche, cofinanziando un assegno di ricerca di durata biennale.

La somma stabilita dal presente articolo sarà liquidata in un'unica soluzione alla firma della convenzione. Il versamento sarà effettuato mediante accredito all'Università sul c/c n. 10100 - ABI 06340 CAB 12300 - c/o CRUP - sede centrale di Udine, e dovrà riportare la causale "cofinanziamento assegno di ricerca Facoltà di Scienze della Formazione".

## ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti contraenti. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di 6 mesi.

ART. 7

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente protocollo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine. Sede dell'arbitrato sarà Udine.

Roma, 16 Dicembre 2004

Per la Fondazione Santa Lucia  
*Il Presidente*  
Albina Brutti

Per l'Università di Udine  
*Il Preside della Facoltà  
di Scienze della Formazione*  
Prof. Franco Fabbro